

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL
COMUNE DI VANZAGHELLO.
CODICE CIG 8755384371

Con determinazione del responsabile di servizio n. 171 del 12/05/2021 questa amministrazione indice la gara per l’affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido del Comune di Vanzaghello.

La procedura si svolge ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La scelta del contraente avviene mediante procedura "aperta" ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (in seguito anche Codice) mentre il criteri di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente bando di gara e secondo le disposizioni del summenzionato decreto. Codice CPV 85312110-3(Servizi forniti da centri diurni per bambini).

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Vanzaghello, via Ragazzi del 99 n. 43.
Codice NUTS: ITC4C – Codice CIG 8755384371

La gara verrà esperita con modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di CASTANO (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento del servizio e la Dr.ssa Monica Casolo - Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Vanzaghello.

Il Responsabile della Gestione telematica della gara pubblica è l’Arch. Debora Albertini - Responsabile del Servizio C.U.C. Suap e Gare del Comune di Castano Primo.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice; di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione

1-DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Progetto del servizio e relativi allegati;
- b. Capitolato speciale e planimetria asilo nido;
- c. Bando di gara e istanza di partecipazione;
- d. Disciplinare di gara;
- e. Documento di gara unico europeo (DGUE);
- f. Modello dichiarazione integrativa a corredi del DGUE;
- g. Patto di integrità del Comune di Vanzaghello;
- h. Manuale SINTEL – modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma.

Tutti i documenti sono disponibili sul sito internet del Comune di Vanzaghello (d'ora in poi "Comune") www.comune.vanzaghello.mi.it, sul sito internet del Comune di Castano Primo (Capofila della CUC) www.comune.castanoprino.mi.it nonché sul sito www.aria.regione.lombardia sezione SINTEL e non saranno trasmessi via e-mail.

1.2 CHIARIMENTI

Attraverso la piattaforma Sintel verranno veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte della stazione appaltante. A tale proposito ogni richiesta di chiarimento/delucidazione relativa alla gara in oggetto, deve essere effettuata esclusivamente tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura" presente nella piattaforma SINTEL almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (*i termini che verranno indicati nei documenti integrativi e/o nel bando che verranno approvati dalla CUC*). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sia su SinTel nella sezione "Documentazione di gara", che sul sito del Comune di Castano Primo in "Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e contratti" all'indirizzo internet:

https://castanoprino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=38924&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=38962, nonché sul sito del Comune di Vanzaghello www.comune.vanzaghello.mi.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e/o via e-mail.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare

costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della procedura stessa in Sintel.

2-DURATA, OPZIONI E RINNOVI

La durata della concessione è di 3 anni, decorrenti dalla data del 01/09/2021 fino al 31/08/2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni (dal 01/09/2024 al 31/08/2027) La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione e al perfezionamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, stimato in un massimo di 6 (sei) mesi, per un valore presunto massimo stimabile dell'integrazione della concessione di € 144.720.

3-OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della concessione è la gestione del servizio dell'asilo nido comunale del Comune di Vanzaghello (MI), come meglio descritto nel capitolato speciale. Il servizio di asilo nido è un servizio per bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi, con finalità educative e sociali, assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato. Come meglio indicato nel capitolato speciale, l'edificio ha i requisiti strutturali per essere autorizzato al funzionamento per n. 36 bambini.

L'importo posto a base di gara (costo mensile/bambino) è stabilito in € 670,00 (oltre Iva di legge). Il valore stimato della concessione presunto e potenziale per la durata di tre anni (dal 01.09.2021 al 31.08.2024) nell'ipotesi ricettiva della struttura di 36 posti occupati all'anno è pari a euro 795.960= (oltre IVA di legge) per un totale inclusi ulteriori tre anni di € 1.591.920.

| Importo posto a base di gara = Costo mensile/bambino | Numero max utenti attualmente autorizzato X mesi teorici annui per ogni utente | Totale importo presunto annuo | Totale importo presunto del triennio |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| € 670,00 | 36 posti x 11 mesi | € 265.320 | € 795.960 |

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto in caso di esercizio della facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, comprensivo delle opzioni previste all'art. 2 è pari ad €1.736.640,00= al netto di Iva.

L'importo indicato si intende comprensivo di qualsiasi onere, spese di gestione, e utili previsti nel capitolato speciale.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio non suscettibile di suddivisione in lotti.

Il valore della concessione è stato determinato considerando inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto viene affidata in capo al concessionario l'intera gestione del servizio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i

costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 208.268 all'anno (€624.804 nel triennio) considerando i valori di riferimento delle tabelle ministeriali.

4-SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, come meglio previsto dagli articoli 47 e 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata.

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'art. 45 del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario. (art. 48 comma 7 D.Lgs. 50/2016)

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in

possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello D.G.U.E. allegato al presente bando. (Per la parte IV la compilazione può limitarsi al quadro "alfa").

5 REQUISITI GENERALI

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, a pena di esclusione, devono:

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai

sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- Essere in regola con la disciplina di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza del divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- Accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, che dovrà essere sottoscritto e allegato ai documenti di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012.

6-REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, che si intendono proporzionati, ragionevoli e pertinenti rispetto alla gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 -REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto della presente procedura di gara. Per le società Cooperative: iscrizione negli appositi albi.

Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

6.2-REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Tali requisiti sono richiesti al fine di garantire la solidità economico-finanziaria dei concorrenti.

- Il concorrente deve aver realizzato in almeno uno degli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) un fatturato specifico per il servizio Asilo Nido non inferiore ad € 150.000 IVA esclusa. La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata: presentando l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso (Vedi allegato A DGUE parte IV lett. B punto 2a) e dei seguenti documenti: -per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; -per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- Gli operatori economici devono fornire dichiarazione di almeno 1 istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 rilasciate in data non anteriore a

180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente ad assumere impegni dell'entità del servizio oggetto della procedura.

Qualora l'operatore economico per motivi fondati ed oggettivi, da indicare nella domanda di partecipazione, non sia in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione l'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

6.3-REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Tali requisiti sono richiesti al fine di garantire che gli operatori economici possiedano l'esperienza necessaria per l'esecuzione del servizio con adeguati standard di qualità.

- Aver svolto con esito positivo e senza contestazioni, o avere in esecuzione, con riferimento agli ultimi tre anni educativi almeno un servizio analogo (da intendere come gestione asili nido con capacità ricettiva di almeno 20-30 bambini per ciascun servizio) per amministrazioni pubbliche o committenti privati che siano equiparabili per un importo del singolo servizio non inferiore a € 150.000/anno. Il requisito è dichiarato mediante elenco dei servizi svolti (parte IV - Sezione C, punto 1b del D.G.U.E), indicando per ciascun servizio: Denominazione e indirizzo dei Committenti, Denominazione e indirizzo della sede del servizio, periodi di riferimenti (anno e durata). La comprova del requisito, in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all.to XVII parte II, del Codice, da attestazione originale o copia conforme rilasciata dall'amministrazione pubblica/o ente contraente privato, con l'indicazione dell'oggetto e della sede del servizio, dell'importo contrattuale e del periodo di esecuzione.

6.4- INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2 devono essere posseduti: Il fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Per i consorzi stabili si applica l'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il requisito della dichiarazione bancaria deve essere posseduto da tutti i partecipanti al RTI. In caso di consorzi deve essere presentata sia dal Consorzio stesso se esecutore del servizio o di parte di esso, sia da tutte le consorziate qualora incaricate dell'esecuzione del servizio di parte di esso.

Il Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 deve essere posseduto:

- a) In caso di RTI e Consorzi ordinari dalla capogruppo/mandataria;
- b) In caso di consorzio lettere b) e c) dell'art. 45 dal Consorzio o dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa.

Saranno esclusi gli Operatori Economici per i quali ricorrano, nel caso di operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono), situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti

7 - AVVALIMENTO

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 172 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i concorrenti, singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 45 dello stesso Decreto, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico-professionale necessari per partecipare alla presente gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. Si applicano i limiti all'utilizzo di tale istituto previsti da detta norma.

Il requisito di idoneità professionale non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile.

In caso di avvalimento, a completamento della documentazione amministrativa, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, tutta la documentazione e le dichiarazioni previste dall'art. 89 del Codice:

1. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
2. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

5. non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

6. non è ammessa, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

8-SUBAPPALTO.

Per quanto concerne la procedura e la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 ed è ammesso nelle forme e nei limiti ivi contenuti.

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.174 del Codice. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9 - GARANZIE

L'offerta è corredata da:

1. Una garanzia provvisoria, resa ai sensi ed in conformità dell'art. 93 del Codice, con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, di importo pari a € 34.732,80=, corrispondente al 2% importo massimo stimato a base di gara e intestata al Comune di Vanzaghello (MI). Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 93 del Codice;

2. Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016:

- Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del d. lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento effettuato presso la tesoreria comunale alle coordinate IBAN IT88 P050343412 000000000 7032 BANCO BPM spa- Tesoreria comunale – Agenzia di Vanzaghello FILIALE N. 00858 ABI: 05034 cab: 34120;
- titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia fideiussoria dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e coassicurazione la garanzia fideiussoria, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestata alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestata in nome e per conto di tutti gli associati.
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018 e dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, Lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli

altriconcorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, prima della stipulazione del contratto il concessionario deve prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale con eventuale applicazione dell'aumento previsto dall'art. 103 comma 1, come meglio indicato nel capitolato speciale. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sussistendone i presupposti ivi previsti. La cauzione deve avere validità per tutta la durata della concessione e deve essere costituita nelle forme e modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31/2018.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Si applica per quanto non previsto l'art. 103 del Codice.

10- SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo ai concorrenti - in quanto ritenuto elemento essenziale per consentire di presentare un'offerta in piena conoscenza di tutti gli elementi e le circostanze che

possono influire - di effettuare un sopralluogo, anteriormente alla formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi del servizio.

Il sopralluogo verrà realizzato congiuntamente a personale del Comune, che formalizzerà con apposito verbale l'avvenuto sopralluogo.

Il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Il verbale di sopralluogo rilasciato dovrà essere inserito nella busta telematica "Documentazione Amministrativa", così come descritto ai successivi articoli.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune, mediante una richiesta scritta che dovrà indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.), il relativo recapito telefonico e e-mail.

Tale richiesta dovrà pervenire via mail all'indirizzo: serviziallapersona@comune.vanzaghello.mi.it almeno dieci giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Comune confermerà per iscritto il giorno, l'ora e il luogo dal quale inizierà il sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dall'operatore economico concorrente.

Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'impresе (di seguito denominate anche solo "RTI") o di consorzio il sopralluogo può essere fatto da uno dei soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio.

In caso di RTI e/o di consorzi ordinari non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà essere effettuato da:

- ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi/consorzarsi;
- da un solo legale rappresentante, o da un solo direttore tecnico, o da un dipendente, di un'impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio;
- da un procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento/consorzio.

11- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 29/12/2020, secondo le modalità previste dall'ANAC, come pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento che sia stato effettuato prima della scadenza del termine per presentare l'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura viene condotta mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente

all'URL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. Per poter presentare offerta ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SinTel accedendo al portale. Per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico la seguente documentazione:

- a) una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- b) una busta telematica B contenente l'offerta tecnica;
- c) una busta telematica C contenente l'offerta economica.

L'offerta e i documenti che la compongono dovranno essere redatti, sottoscritti, caricati e entro il termine indicato nel sistema.

Il manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel. Come risultante dai log del sistema.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, non è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. I Concorrenti esonerano la Stazione appaltante e Aria-Sintel da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o prorogare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In apposito documento integrativo predisposto dalla Centrale Unica di Committenza sono indicati:

- termini e modalità di presentazione delle offerte
- acquisizione della documentazione di gara
- tempi e modalità delle procedure di gara

13 -SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14- OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi di seguito indicati, necessari ai fini della valutazione secondo i criteri indicati successivamente.

Il progetto di gestione dovrà essere redatto in lingua italiana, composto da un numero massimo di facciate pari a 30, redatto su foglio A4, con caratteri leggibili (stile arial 12, Interlinea singola, orientamento verticale del foglio). Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive, sovrabbondanti o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico in quanto non oggetto di valutazione.

La struttura dei capitoli del progetto di gestione dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione e offerta del concorrente.

L'offerta tecnica non deve riportare importi di premio o, comunque, contenere

alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica. Qualora nella documentazione vi fossero indicazioni atte a consentire seppure indirettamente l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'offerta economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016b e s.m.i i concorrenti, qualora ritengano che la loro offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, sono tenuti a fornire in sede di gara una dichiarazione analitica e motivata che indichi le parti dell'offerta che sono espressioni di segreti tecnici e commerciali e per questo da considerare sottratte all'accesso agli atti. Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione, ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione Appaltante di natura generica o riferita all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, la stessa si riterrà libera di considerare l'offerta tecnica interamente accessibile. Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolge col sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base ai seguenti criteri di valutazione:

| Parametro | Punteggio massimo |
|----------------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 punti |
| Offerta economica (prezzo) | 30 punti |
| Totale | 100 punti |

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

15.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggio massimo conseguibile: 70 punti.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per ciascun criterio è attribuito un peso, ritenuto proporzionato, coerente e ragionevole rispetto alle esigenze della stazione appaltante. Sono altresì evidenziate e predeterminate, in modo analitico e concreto sotto descritto, le motivazioni per l'attribuzione dei coefficienti, secondo quanto espresso nelle linee guida ANAC n.2, aggiornate con delibera 424 del 02/05/2018. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|--------|--|-----------|-----|---|-------------|-------------|---|
| 1 | Progetto di gestione delle attività educative e gestione del personale | 40 | 1.a | Progettazione del servizio educativo (dovranno essere espressi in modo chiaro e sintetico il modello educativo/pedagogico adottato, le finalità e gli obiettivi, i sistemi di controllo del servizio) | 10 | | |
| | | | 1.b | Descrizione della giornata educativa tipo: modalità accoglienza e ambientamento dei bambini, descrizione proposte di gioco, percorsi di esperienza (uso di giochi e materiali, organizzazione degli spazi, valorizzazione spazi esterni con finalità educativo/didattiche, ecc.) e formazione dei gruppi | 8 | | |
| | | | 1.c | Descrizione delle modalità di gestione dei rapporti con le famiglie (es. incontri personale asilo nido e genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico educativi, iniziative di coinvolgimento della rete familiare del bambino, sistemi di rilevazione del livello di gradimento da parte delle famiglie, ecc.). | 6 | | |
| | | | 1.d | Struttura organizzativa e qualifica del personale educativo e amministrativo dedicato alla gestione del servizio oggetto della concessione | 6 | | |
| | | | 1.e | Programma formativo del personale: piano formativo previsto per i profili professionali impegnati nella gestione del servizio: indicare contenuti e monte ore annuale | 4 | | |
| | | | 1.f | Modalità di gestione e contenimento del turn over | 3 | | |
| | | | 1.g | Elementi migliorativi relativi al servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi migliorativi rispetto agli standard regionali, prolungamento dell'orario di apertura del servizio senza incremento di rette, attività sperimentali, laboratori, iniziative di coinvolgimento territoriale, ecc.) | 3 | | |
| | | | 2 | Progetto di gestione delle attività di servizio | 16 | 2.a | Organizzazione del servizio di refezione e organizzazione dei servizi ausiliari |
| 2.b | Numero di operatori e qualifiche dei servizi di refezione e ausiliari | 4 | | | | | |
| 2.c | Riduzione impatti energetici ed ambientali, finalizzate a ridurre l'impatto ambientale | 4 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | Gestione attrezzature e proposte migliorative | 14 | 3.a | Proposta di integrazione di arredi, giochi e attrezzature (conformi alla normativa vigente) senza oneri per il Comune | 6 | | |
| | | | 3.b | Piano delle manutenzioni (comprensivo delle prestazioni richieste in capitolato ed eventuali soluzioni migliorative rispondenti alle esigenze dell'ente, proposte senza oneri per il Comune) | 6 | | |
| | | | 3.c | Altre proposte migliorative del servizio senza oneri per il comune, che saranno valutate in quanto rispondenti alle esigenze dell'ente | 2 | | |
| Totale | | 70 | | | 70 | | |

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (prima della riparametrazione) inferiore alla predetta soglia.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi:

| VALORE | GIUDIZIO |
|--------|--|
| 1 | Ottimo: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,9 | DISTINTO: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,8 | BUONO : l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,7 | DISCRETO : l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,6 | SUFFICIENTE: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,5 | SUPERFICIALE : l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,4 | SCARSO : l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,3 | INSUFFICIENTE : l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,2 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE : l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,1 | COMPLETAMENTE FUORI TEMA : l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
| 0,0 | ARGOMENTO NON TRATTATO |

Ogni commissario attribuisce a ciascun elemento (da '1.a' a '3.c') di ciascuna offerta un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo lo schema e le motivazioni sopra indicate. Successivamente, al fine di calcolare un coefficiente unico da attribuire all'offerta, per ogni singolo elemento (da '1.a' a '3.c') viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari. Viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato, e vengono di conseguenza riparametrati gli altri coefficienti.

Il punteggio complessivo (Ca) ottenuto per la componente qualitativa dell'offerta è determinato secondo la seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

C_a= indice di valutazione dell'offerta "a";

n= numero totale dei requisiti;

W_i= peso attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno (ottenuto dalla riparametrazione come sopra descritta).

Si precisa che in caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell'offerta tecnica, con l'avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.

15.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.

L'offerta economica sarà valutata secondo la formula indicata dalle Linee Guida n. 2 ANAC

"Linee guida in materia di Offerta Economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera 424 del 02/05/2018, e del bando tipo ANAC n.2 (delibera ANAC n.2 del 10/01/2018), denominata metodo della Formula bilineare, con (X) pari a 0,85, e pertanto secondo la seguente formula:

| | | | |
|---------|------------------------------|---|--|
| $C_i =$ | (per $A_i \leq A_{soglia}$) | = | $X (A_i / A_{soglia})$ |
| $C_i =$ | (per $A_i > A_{soglia}$) | = | $X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$ |

Dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$ (percentuale applicata)

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo pesto a base di gara.

Si precisa che il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante, dovrà indicare i seguenti elementi:

- Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento.
- Stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'all'art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016;

In caso di discordanza tra il valore offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.

L'offerta presentata è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente e resta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione come previsto dall'art. 32 del Codice, mentre lo sarà per la stazione appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

15.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il valore finale dell'offerta, dato numerico che individua l'offerta migliore, è determinato sommando il punteggio complessivo ottenuto per la componente qualitativa (offerta tecnica) e il punteggio ottenuto per la componente prezzo (offerta economica), secondo il metodo aggregativo-compensatore descritto al punto VI Linee Guida n. 2 ANAC).

Con riferimento alla rilevazione dell'anomalia dell'offerta non si procederà ad esclusione automatica; trova applicazione l'art. 97 comma 3, e la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che tale verifica avrà luogo considerando i punteggi tecnici prima della riparametrazione.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta

economica, si procederà a sorteggio.

La stazione appaltante:

- si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i. di decidere di non procedere se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

16 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Si rimanda al documento integrativo che verrà predisposto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC).

17- VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà, alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si precisa che tale verifica avrà luogo considerando i punteggi tecnici prima della riparametrazione.

Si precisa inoltre che non si procederà ad esclusione automatica delle offerte.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

IL RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 Lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra è formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione, prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione Aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97,

comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

19-ALTRE INFORMAZIONI

- Spese di pubblicazione - Ai sensi dell'articolo 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e art. 34 c. 35 del DL 179/2012 convertito in Legge 221 /2012, nonché ai sensi dell'art. 5, c.2, del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 si precisa che le spese di pubblicazione degli avvisi e del bando inerenti la presente gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (se previsti) dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicativamente pari a €2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

- Commissione giudicatrice: le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice, da un numero pari a 3 componenti e nominata secondo criteri di competenza e trasparenza successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

- Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito della CUC di Castano Primo (www.comune.castanoprino.mi.it)

20 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, constatato che il servizio è oggettivamente assimilabile a quello in essere, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, qualora disponibile, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine l'operatore economico deve dichiarare in fase di presentazione dell'offerta le modalità di applicazione della clausola sociale, come indicate nelle linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019.

21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte VI - Titolo I - del Codice, con esclusione della competenza arbitrate. Il contenzioso non definito in sede bonaria sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) i dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti dell'Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;
- g) titolari del trattamento è il Comune di Vanzaghella (MI);
- h) responsabile del trattamento è il Comune di Castano Primo (MI);
- i) per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici;
- j) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1-DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 1 |
| 1.1 Documenti di gara | 1 |
| 1.2 Chiarimenti | 2 |
| 1.3 Comunicazioni | 2 |
| 2-DURATA, OPZIONI E RINNOVI | 3 |
| 3-OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 3 |
| 4-SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 4 |
| 5 REQUISITI GENERALI | 5 |
| 6-REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 6 |
| 6.1 -Requisiti di idoneità professionale | 6 |
| 6.2-Requisiti di capacità economica e finanziaria | 6 |
| 6.3-Requisiti di capacità tecnica e professionale | 7 |
| 6.4- Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE | 7 |
| 7 -AVVALIMENTO | 8 |
| 8-SUBAPPALTO | 9 |
| 9 - GARANZIE | 9 |
| 10- SOPRALLUOGO | 11 |
| 11- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 12 |
| 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 12 |
| 13 -SOCCORSO ISTRUTTORIO | 13 |
| 14- OFFERTA TECNICA | 14 |
| 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 15 |
| 15.2 Criteri Di valutazione DELL'OFFERTA ECONOMICA | 17 |
| 15.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI | 18 |
| 16 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA | 19 |
| 17- VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 19 |
| 18- AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 19 |
| 19-ALTRE INFORMAZIONI | 20 |
| 20 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE | 21 |
| 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 21 |
| 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 21 |